

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

24.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3894) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 8, 11, 16
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> ....	11
Ciaffi Adriano .....	11
Ferrara Giovanni .....	10
Mastrantuono Raffaele, <i>Relatore</i> .....	3, 11
Russo Franco .....	11
Tassi Carlo .....	9, 16
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	16

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,5.**

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alinovi, Angelini Piero, Angius, Barbera, Ingrao, Occhetto, Segni e Zolla sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Benevelli, Ravasio, Sangiorgio, Gelli, Soave, Fachin Schiavi, Gitti e Sapienza.

#### **Discussione del disegno di legge: Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (Approvato dal Senato) (3894).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 3 maggio 1989.

Comunico che, in data odierna, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

L'onorevole Raffaele Mastrantuono ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il referendum popolare ha creato un vuoto legislativo derivante dall'abrogazione dei

primi otto articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170. Tale vuoto è stato colmato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la quale ha modificato il regime processuale cui sono sottoposti i reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, attribuendone la cognizione all'autorità giudiziaria ordinaria e limitando l'intervento degli organi parlamentari ad una deliberazione in sede di autorizzazione a procedere.

Il sistema dell'accusa parlamentare e della celebrazione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale integrata è stato invece conservato per quanto riguarda i reati presidenziali di cui all'articolo 90 della Costituzione, con la modificazione relativa alla sostituzione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa — la cosiddetta inquirente — con un Comitato formato dai componenti delle Giunte delle due Camere rispettivamente competenti per le autorizzazioni a procedere.

Perché il regime prefigurato dalla nuova normativa costituzionale possa funzionare senza vuoti occorrono, ovviamente, disposizioni attuative — di legge e regolamentari — che ne specificino il contenuto, provvedendo a disciplinare in maniera dettagliata, per la parte di rispettiva competenza, tutti i diversi aspetti e le successive fasi della procedura.

Per quanto concerne i profili regolamentari, ricordo che è stata presentata, con identico testo, dinanzi alle due Camere una proposta di regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, riguardante la disciplina dei reati presidenziali; sono state altresì presentate, per disciplinare le autorizzazioni a procedere in materia di reati ministeriali, proposte

di modificazioni ai regolamenti delle singole Camere consistenti nella introduzione di apposite disposizioni integrative.

Per ciò che attiene agli aspetti della disciplina attuativa della legge costituzionale che esulano dall'ambito dell'ordinamento parlamentare, provvede il disegno di legge in esame, presentato dal Governo ed approvato dal Senato, in data 3 maggio 1989, con modificazioni che, tuttavia, hanno lasciato inalterato l'impianto originario.

Il capo I del disegno di legge contiene le norme relative alla disciplina dei reati ministeriali. In particolare, l'articolo 1 disciplina le indagini preliminari svolte dal collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per l'accertamento del *fumus* sulla *notitia criminis*; la regolamentazione e le garanzie nello svolgimento di tali indagini consentono di acquisire gli atti compiuti, qualora il procedimento debba avere corso, una volta concessa l'autorizzazione a procedere. Lo stesso articolo 1 stabilisce modalità procedurali e poteri; nel comma 1, viene disposto che il collegio, al quale è affidato il compito di espletare le indagini preliminari, eserciti i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria ed osservi le forme stabilite per tale istruzione, potendo peraltro compiere anche atti di competenza del giudice istruttore. Il comma 2, che conferma la natura dualistica del collegio, prevede che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio eserciti i poteri attribuiti al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, potendo altresì compiere, anche d'ufficio, atti di competenza del giudice delle indagini preliminari. Nel comma 3 — modificato dal Senato rispetto al testo originario — è previsto che, prima della conclusione delle indagini, i soggetti interessati possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati e possano, inoltre, prendere visione degli atti del procedimento. Quest'ultima statuizione si palesa, invero, poco persuasiva, trattandosi di una deroga ai principi generali che dà vita ad una disparità di

trattamento a favore degli indiziati di reati ministeriali nei confronti degli indiziati di altri reati; essa, forse, è dettata dall'esigenza di assicurare il massimo delle garanzie anche in questa fase del procedimento. Occorre inoltre considerare, in proposito, che qualora le indagini del collegio non si concludano con l'archiviazione, gli indiziati di reati ministeriali possano peraltro prendere visione degli atti nel corso della successiva fase dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere dinanzi alla Giunta della Camera competente. Proseguendo nella disamina dell'articolo 1, resta da segnalare che il comma 4 contiene una norma di raccordo con il nuovo codice di procedura penale, mentre il comma 5 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto, nello svolgimento delle indagini si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione.

L'articolo 2 contiene, nel comma 1, l'elencazione dei casi nei quali deve essere disposta, da parte del collegio, l'archiviazione degli atti; esso attribuisce al potere di archiviazione del collegio confini e contenuti più ampi di quelli disciplinati dal codice di rito vigente e che, per la verità, corrispondono parzialmente a quelli previsti dagli articoli 408 e 411 del nuovo codice di procedura penale. Data la particolare natura del procedimento, la norma opportunamente non limita i suddetti casi di archiviazione alla sola ipotesi di infondatezza della notizia di reato, prevedendo che debba deliberarsi l'archiviazione anche se manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione a procedere, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso, nonché se il fatto integra gli estremi di un reato non ministeriale. Con riferimento a tale ultima fattispecie è ovviamente stabilito che il collegio trasmetta altresì gli atti all'autorità giudiziaria competente. Nel comma 2 dello stesso articolo è inoltre previsto che sia revocato il decreto di archiviazione nel caso di sopravvenienza di nuove prove.

L'articolo 3 specifica il disposto dell'articolo 9, comma 4, della legge costituzionale, precisando che, nel caso di concessione dell'autorizzazione a procedere da parte della Camera competente, il collegio — al quale vengono rimessi gli atti ai sensi della citata disposizione — debba trasmettere gli atti medesimi al procuratore della Repubblica perché il procedimento continui secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione (commi 1 e 2). Nel comma 3 è inoltre stabilito che gli atti e i provvedimenti relativi alla fase delle indagini preliminari si considerino ad ogni effetto come compiuti o adottati nel corso del procedimento ordinario.

L'articolo 4 prevede che, nel caso di diniego dell'autorizzazione a procedere, la Camera competente debba darne comunicazione al collegio (comma 1), specificando, qualora si tratti di procedimento concernente più persone indicate come concorrenti, a quale di loro si riferisca il diniego (comma 2). Si tratta dell'articolo che ha sollevato i maggiori problemi anche con riferimento alla natura della deliberazione prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale (e cioè se si tratti di condizione di procedibilità o di esimente). Non è fuor di luogo sottolineare che la formulazione adottata dal Parlamento non è tra le più felici, anche se personalmente ritengo che la natura della deliberazione debba necessariamente essere considerata quella di una condizione di procedibilità e non di un'esimente. Ciò sia perché il Parlamento non può avere poteri di organo giudicante sia perché il codice di procedura penale, quando si riferisce a tale atto, fa esplicito riferimento, nel titolo, alla condizione di procedibilità.

Forse un problema si pone — credo se lo sia posto lo stesso ministro nella relazione introduttiva al disegno di legge (atto Senato n. 1603) — allorché si esamina la questione se il particolare regime che riguarda i ministri debba estendersi anche agli altri concorrenti. L'opinione prevalente è quella dell'estensione del regime. Per la verità, anche se la

relazione sembra fare riferimento ad alcuni articoli, mi pare che gli stessi siano, sotto certi aspetti, non significativi. Comunque è un problema che sottopongo all'attenzione della Commissione, poiché la questione si è presentata in una fattispecie che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha dovuto esaminare nella seduta di ieri. Così come configurata, la norma sembra rendere di difficile attuazione l'estensione del regime ai concorrenti. Mi domando — e mi sono domandato nel caso di specie verificatosi nel corso della discussione di ieri presso la Giunta — come sia possibile configurare per un imputato cosiddetto laico la tutela di un interesse costituzionale o quella di un interesse pubblico preminente nell'esercizio delle funzioni di Governo. Si tratta, comunque, di un problema che pongo più per future valutazioni che per l'esame del disegno di legge in discussione. La conseguenza che ne deriva è che non può negarsi natura soggettiva alla deliberazione prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale. Credo che l'articolo 4 del disegno di legge costituisca l'esatta applicazione di tale legge; sia che si consideri una scriminante sia che si consideri una condizione di procedibilità, essa non può che avere carattere soggettivo, e quindi non si può estendere automaticamente a tutti gli altri correi, ministri o meno.

Il collegio adotta in tal caso provvedimento di archiviazione, che è irrevocabile (comma 1). Riguardo a tale articolo, è necessario sottolineare che il comma 2 — pur tenendo di mira l'ovvia esigenza che le deliberazioni delle Camere, nel caso di concorso di persone nel reato, perseguano il fine della uniformità di giudizio — tuttavia non si spinge, opportunamente, fino a ritenere automatica l'estensione della pronuncia di diniego ai concorrenti. In tema di autorizzazione a procedere devono essere sempre stabiliti, in effetti, il principio e l'obbligo di valutare autonomamente la posizione dei singoli concorrenti; deve essere quindi consentita la possibilità di determinazioni diverse nei confronti di ciascuno di essi, sempre che

— s'intende — i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale, si ritengano sussistenti soltanto nei confronti di alcuni e non di altri.

Prima di concludere l'illustrazione delle norme relative ai reati ministeriali, occorre rilevare che manca in esse la previsione della possibilità, per la Camera competente, di richiedere al collegio il compimento di un supplemento di indagini qualora valuti di non disporre degli elementi sufficienti per deliberare in ordine alla domanda di autorizzazione a procedere. Bisogna considerare, in proposito, che — a differenza di quanto accade per le autorizzazioni a procedere concernenti i deputati, in relazione alle quali la carenza di elementi istruttori può essa stessa fornire significativi orientamenti ai fini della decisione, fondata essenzialmente sul *fumus persecutionis* — viceversa, in tema di autorizzazioni riguardanti reati ministeriali, le Camere sono chiamate a deliberare sulla base di precise circostanze di fatto, per cui la mancanza o la insufficienza di elementi in ordine alla configurabilità di tali circostanze rende del tutto impossibile la deliberazione. Nel corso del dibattito nella Commissione del Senato, un emendamento inteso a prevedere il supplemento istruttorio, presentato dal relatore, è stato poi ritirato avendo il Governo manifestato perplessità in ordine alla legittimità costituzionale dell'emendamento medesimo. Si tratta, invero, di perplessità che non sembrano condivisibili, in quanto la disciplina proposta non si poneva in conflitto con la normativa costituzionale, ma provvedeva piuttosto a coprire spazi lasciati ovviamente vuoti da quest'ultima; né l'asserito contrasto potrebbe argomentarsi sulla base dell'esistenza del termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale. E ciò innanzitutto in quanto tale norma prevede che entro sessanta giorni l'Assemblea debba riunirsi, e non anche che debba deliberare in via definitiva sulla richiesta di autorizzazione; secondariamente, in quanto in ogni caso la delibera-

zione di procedere ad un supplemento di indagini darebbe luogo non già ad una violazione del suddetto termine, ma solo ad una interruzione del medesimo (che è vicenda fisiologica, alla quale tutti i termini possono per loro natura soggiacere).

Poiché appare opportuno non presentare emendamenti e pervenire all'approvazione del disegno di legge, si può ritenere che il supplemento di indagini sia un istituto comunque ammissibile pur nel silenzio della legge, perché imprescindibilmente presupposto dalla natura delle deliberazioni che le Camere sono chiamate ad adottare, e dunque rimettere alle norme regolamentari ogni previsione esplicita in argomento. In tal caso, l'unica differenza consisterebbe nel fatto che il regolamento potrebbe soltanto prevedere la possibilità di richiedere al collegio l'effettuazione delle ulteriori indagini, senza ovviamente fondare l'obbligo, per il collegio medesimo, di accedere a tale richiesta.

Il capo II, che riguarda i procedimenti relativi ai reati presidenziali di cui all'articolo 90 della Costituzione, ha inizio con l'articolo 5 del disegno di legge. Tale norma prevede, nel comma 1, che rapporti, referti e denunce concernenti i reati presidenziali debbano essere presentati o fatti pervenire al Presidente della Camera, per il successivo inoltro al Comitato misto formato dai componenti le due Giunte competenti per le autorizzazioni a procedere. Il comma 2 prevede che i membri del Parlamento debbano presentare le denunce da essi sporte al Presidente della Camera cui appartengono; in base al comma 3, il Comitato deve comunicare al Presidente della Camera le indagini promosse d'ufficio; infine, il comma 4 stabilisce che il Comitato proceda alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio istruttorio in tema di reati ministeriali.

Il successivo articolo 6 sancisce, nel comma 1, che nei procedimenti relativi ai reati presidenziali non siano richieste le autorizzazioni a procedere previste dall'articolo 68 della Costituzione. Si tratta, come è palese, di un'ovvia conseguenza al

disposto della legge costituzionale, che assoggetta i concorrenti allo stesso regime previsto per il Capo dello Stato: non avrebbe difatti alcun senso, né logico né giuridico, un'autorizzazione a procedere della Camera o del Senato in un procedimento che nasce e si sviluppa in sede parlamentare fino alla deliberazione della messa in stato di accusa.

L'ultimo comma stabilisce che nei procedimenti di cui si discute non possano essere opposti — come appare ovvio — né il segreto di Stato né il segreto d'ufficio.

L'articolo 7 concerne i provvedimenti adottati dal Comitato nel compimento delle indagini; al riguardo, i commi 1 e 2 statuiscono che per l'effettuazione di tali indagini il Comitato possa delegare uno o più dei suoi componenti e che, in ogni caso, spetti ad esso deliberare i provvedimenti limitativi della libertà personale, nonché quelli che dispongano intercettazioni o perquisizioni; il comma 3 prevede che i provvedimenti suddetti non possono essere adottati nei confronti del Capo dello Stato se non dopo che ne sia stata disposta, da parte della Corte costituzionale, la sospensione dalla carica (quindi, solo dopo la messa in stato d'accusa); il comma 4 prevede che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il presidente possa adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza del Comitato, i quali debbono essere convalidati entro dieci giorni a pena di decadenza; i commi 5 e 6 contemplano, infine, che i provvedimenti del Comitato siano sottoscritti dal presidente e da un segretario e che per l'esecuzione di quelli indicati nel comma 2 (misure limitative della libertà personale, perquisizioni ed intercettazioni) il Comitato si avvalga della polizia giudiziaria.

L'articolo 8 disciplina la conclusione delle indagini del Comitato, che deve avvenire, a norma del comma 1, nel termine di cinque mesi, prorogabile per una sola volta di altri tre su deliberazione del Comitato medesimo. Il comma 2 prevede i possibili esiti del procedimento innanzi

al Comitato: la dichiarazione di incompetenza, qualora il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione; l'archiviazione degli atti, nel caso di manifesta infondatezza della notizia di reato; infine, in ogni altra ipotesi, la presentazione della relazione al Parlamento in seduta comune. Nel comma 3 si precisa che, qualora venga dichiarata dal Comitato la propria incompetenza, gli atti debbano — come è ovvio — essere trasmessi dall'autorità giudiziaria competente, salvo che si verifichi l'eventualità prevista nel comma 4. Ai sensi di tale comma, infatti, le deliberazioni di incompetenza e di archiviazione adottate dal Comitato possono essere poste nel nulla dalla richiesta di presentazione della relazione al Parlamento, formulata da un quarto dei componenti il Parlamento medesimo, entro dieci giorni dalla comunicazione delle suddette deliberazioni alle Assemblee della Camera e del Senato. Il comma 5, infine, prevede che il Parlamento — su richiesta di almeno quaranta membri — possa deliberare il compimento, da parte del Comitato, di un supplemento di indagini nel termine massimo di tre mesi.

Il comma 1 dell'articolo 9 dispone — in applicazione del dettato dell'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale — che il Comitato proceda alle indagini anche nei confronti di coloro che siano concorsi nei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione. I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 9 disciplinano i rapporti tra il Comitato e l'autorità giudiziaria, stabilendo che il Comitato, qualora ritenga che l'autorità giudiziaria stia procedendo in ordine a fatti che integrano gli estremi dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione, affermi la propria competenza e richieda la trasmissione degli atti. A sua volta, l'autorità giudiziaria può ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto qualora dissenta dalla richiesta del Comitato e ritenga altresì che il Comitato stesso o il Parlamento stiano procedendo in ordine a fatti rientranti nella sua competenza.

L'articolo 10 prevede, al comma 1, la dichiarazione di incompetenza, pronunciata dal Parlamento in seduta comune, ed al comma 2 la disciplina dei conflitti negativi; quest'ultimo comma, inoltre, stabilisce che l'autorità giudiziaria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale ove dissenta dalla dichiarazione di incompetenza adottata, a norma del comma 1, dal Parlamento, ovvero, a norma del comma 2 dell'articolo 8, dal comitato.

Merita un rilievo critico il comma 1 dell'articolo 11, il quale dispone che siano pubbliche, salva diversa deliberazione del comitato, le sedute del comitato medesimo destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione al Parlamento, in quanto sarebbe parso più congruo lasciare alla fonte regolamentare ogni determinazione in merito. Lo stesso comma stabilisce, altresì, che sia dato avviso della data di tali sedute agli inquisiti ed ai loro difensori, i quali hanno diritto di intervenire, nonché di prendere visione degli atti e di estrarne copia. Il comma 2 sancisce la segretezza degli atti relativi alle indagini fino alla data in cui viene deliberata l'archiviazione ovvero presentata la relazione al Parlamento, mentre il comma 3 stabilisce che la violazione dell'obbligo di segretezza di cui al precedente comma sia sanzionata, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, facendo ricorso alle pene previste dall'articolo 683 del codice penale per il reato contravvenzionale di pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

L'articolo 12, che conclude il capo II, disciplina l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla riunione del Parlamento in seduta comune. A tal fine è stabilito, nel comma 1, che sia dato avviso agli interessati della convocazione della seduta comune, con invito a nominare un difensore, ove non vi abbiano già provveduto, ad esercitare la facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti. Il comma 2 prevede che tali facoltà debbano essere

esercitate entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di concedere un termine più ampio.

Il capo III del disegno di legge contiene modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa: riguarda anch'esso, quindi, i procedimenti relativi ai reati presidenziali di cui all'articolo 90 della Costituzione.

Signor presidente, onorevoli colleghi, concludo la mia relazione, raccomandando l'approvazione del disegno di legge n. 3894.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mastrantuono per la chiarezza e l'organicità della sua esposizione. Ritengo che il parere favorevole espresso dalla Commissione giustizia faciliterà l'approvazione, nell'identico testo trasmessoci dal Senato, del disegno di legge al nostro esame; tuttavia, spetta sempre alla nostra Commissione valutare l'opportunità di introdurre successive modifiche ed integrazioni con un'autonoma successiva iniziativa legislativa, al fine di non ritardare l'entrata in vigore delle nuove norme oggi in esame. Al riguardo, informo i colleghi che, in qualità di relatore sulla proposta di modifica al regolamento in questa materia, è mia intenzione presentare un emendamento (da riproporre eventualmente in Assemblea) per attribuire alla Camera di appartenenza la facoltà di richiedere alla magistratura un supplemento di indagini, qualora ciò fosse indispensabile, per una sola volta, fissando un termine certo ed improrogabile. Preannuncio inoltre la presentazione di un secondo emendamento concernente l'opportunità di definire *singulatim* la deliberazione nell'ipotesi che nel reato ministeriale concorrano più persone. Sono convinto che una più attenta valutazione sulla singola questione e la definizione delle responsabilità connesse con i reati ministeriali rientrino nella potestà di autoorganizzazione degli organi parlamentari sia sotto il profilo della funzione sia dal punto di vista procedimentale.



Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nessuna forza politica più di quella a cui appartengo è sempre stata contraria ad ogni forma di giustizia politica ed in particolare alla *ex* Commissione inquirente, nota insabbiatrice dei procedimenti ad essa sottoposti. Nessuno più di me è convinto che l'applicazione delle norme dipenda esclusivamente dalla volontà degli uomini; conseguentemente, sarebbe stato possibile ottenere buoni risultati anche utilizzando uno strumento che di per sé poteva essere considerato il peggiore possibile. A titolo di esempio, vorrei ricordare il fatto che sono stato membro della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa nell'ultimo periodo del suo funzionamento: in quell'occasione, seguendo i lavori con molta attenzione, non accettando compromessi e sfruttando le frequenti assenze dei membri di alcuni gruppi parlamentari, è stato possibile ottenere risultati che mi sembrano difficilmente raggiungibili con il sistema appena introdotto. In proposito, mi appare emblematico (per non dire sintomatico) il caso verificatosi ieri in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Il problema, pertanto, riguarda non tanto gli strumenti quanto gli uomini. Basti pensare che in applicazione della legge costituzionale n. 1 del 1989 si perviene ad un'inaccettabile definizione della ragion di Stato che io chiamerei più correttamente « ragion di Stato criminale ». Infatti, non è assolutamente concepibile ritornare alle situazioni che si verificavano all'epoca del cardinale Richelieu e che venivano illustrate nei romanzi di Dumas; mi torna in mente, in particolare, il famoso biglietto recapitato a Milady, in cui era scritto: « Il latore della presente ha fatto questo per ordine mio e per il bene della Francia ». Successivamente, tale messaggio fu utilizzato da coloro che fecero tagliare la testa alla stessa Milady, forse anche giustamente, se ed in quanto possa essere giusto decapitare una donna.

In sostanza, considero inaccettabile il fatto che si autorizzi qualcuno a delinquere in nome dello Stato. Infatti, la legge in questione configura una sorta di « valvola di uscita » per il criminale politico che rivesta la qualifica di ministro. Si tratta, inoltre, di una legge procedurale quanto mai fumosa e farraginoso. In proposito, desidero ricordare un concetto espresso da Benedetto Croce, secondo cui quando un uomo ha le idee chiare è in grado di esprimerle con poche parole. Inoltre, un altro grande pensatore, di cui non voglio fare il nome, affermò: « Se un uomo che deve esprimere un concetto usa una parola più dell'indispensabile, per me quell'uomo è capace di tutto ». Ritengo che quest'ultima frase si addica perfettamente al Parlamento, in cui per dire poche cose si impiega un gran numero di parole.

Entrando nel merito dell'articolato, ritengo che non abbia alcun senso la previsione dell'articolo 1, che rappresenta indubbiamente una norma piuttosto delicata in quanto introduce un'ulteriore riforma nel corso della revisione del codice di procedura penale. Sarebbe stato, infatti, sufficiente adottare, nello stesso articolo 1, la dizione: « Il Comitato ha il potere del pubblico ministero e del giudice istruttore ». Si sarebbe dovuto, in sostanza, ricalcare la figura del giudice delle indagini preliminari così come viene configurata dal nuovo codice di procedura penale. È stata introdotta, invece, una formulazione che comporta un'enorme perdita di efficacia e di efficienza per la norma in questione. In proposito, ricordo che ho presentato un emendamento (che per non ostacolare l'*iter* del provvedimento sono disposto a ritirare) al comma 3 dell'articolo 1, laddove viene consentita la violazione del segreto istruttorio. Ritengo, infatti, che si tratti di una previsione inaccettabile, come risulta evidente anche dalla relazione dell'onorevole Mastrantuono.

Per gli stessi motivi mi appare inconcepibile il comma 1 dell'articolo 2, che in realtà rappresenta semplicemente l'applicazione della normativa prevista dall'arti-

colo 152 dell'attuale formulazione del codice di procedura penale, ripresa anche dal nuovo codice.

In sostanza, se un reato è inesistente o subentra una causa estintiva del reato stesso, il giudice deve procedere alla dichiarazione di proscioglimento ovvero di assoluzione, come è previsto dalle comuni norme di diritto penale. Non vi è, quindi, alcun bisogno di una specifica previsione in tal senso nel provvedimento in esame, dal momento che in quest'ultimo non devono essere riprodotte tutte le norme del nuovo codice di procedura penale. È sufficiente, infatti, un generico richiamo a quest'ultimo; conseguentemente, in presenza di una condizione di non procedibilità dell'azione penale o di una causa estintiva di un reato, è sufficiente — lo ripeto — un richiamo alle norme che sono alla base del nostro ordinamento penale.

Un problema piuttosto complesso è rappresentato, invece, dall'estensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, ai coimputati cosiddetti laici, ovvero che non ricoprano la carica di ministro o che, pur ricoprendola, non siano perseguibili in base alla ignobile motivazione della ragion di stato (con la « s » minuscola). In proposito, vorrei ricordare la famosa ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 1946, in cui si prescriveva che alcune parole della lingua italiana dovessero essere scritte con l'iniziale minuscola, trattandosi di nomi comuni di cose. Fra tali parole, ne ricordo tre: nazione, patria e stato. Per quanto concerne il termine nazione, esso esprime un concetto etnografico; pertanto, è assolutamente indifferente scriverlo con l'iniziale maiuscola o minuscola. Lo stesso discorso vale per il termine patria, che esprime un concetto morale. Per quanto concerne, invece, la parola stato, se viene scritta con l'iniziale minuscola, il suo significato ne risulta snaturato, in quanto rappresenta semplicemente il participio passato del verbo essere.

In conclusione, ritengo che non si possa accettare una norma procedurale in base alla quale la suddetta categoria di

persone non sia soggetta allo *jus communis*.

Sulla base di tali motivazioni ricordo che ho presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

1. 1.

*All'articolo 2, sopprimere il comma 1.*

2. 1.

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

4. 1.

Dichiaro, tuttavia, di ritirare tali emendamenti, il cui contenuto formerà oggetto di una autonoma proposta di legge che mi propongo di presentare al più presto. Ciò al fine di non ritardare in alcun modo l'iter del provvedimento in esame, in ordine al quale, comunque, il mio giudizio continua ad essere negativo: si tratta, infatti, di una legge fumosa, farraginoso e priva delle caratteristiche essenziali di generalità, chiarezza e sinteticità tipiche delle norme legislative.

Preannuncio, altresì, il mio voto contrario in sede di votazione degli articoli.

GIOVANNI FERRARA. Dichiaro di concordare con la relazione svolta dal collega Mastrantuono, e poiché anche da parte del gruppo comunista vi è la consapevolezza della necessità di licenziare al più presto il testo in esame, ad esso non presenteremo emendamenti, pur ritenendo opportuno intervenire per migliorarlo ed integrarlo. Per tale motivo, ci riserviamo di contribuire alla redazione delle disposizioni che si terrà necessario adottare anche in sede regolamentare.

ADRIANO CIAFFI. Concordando con le osservazioni svolte dal relatore, nonché sui motivi che rendono opportuna la rapida approvazione di questo provvedimento nel testo licenziato dal Senato, ritengo anch'io che si debba rinviare ad una sede parallela, immediatamente successiva, l'adozione delle opportune previsioni integrative che la stessa relazione del collega Mastrantuono ha chiaramente evidenziato.

FRANCO RUSSO. Preannuncio l'astensione del gruppo di democrazia proletaria sia in sede di votazione degli articoli, sia in sede di votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordando sulla opportunità di una rapida approvazione del provvedimento, manifesto il mio apprezzamento per la posizione dei gruppi, in quanto essa sembra consentire il raggiungimento di tali obiettivi.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Rifacendomi alla relazione svolta, auspico anch'io che il provvedimento sia approvato nel testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### CAPO I

#### NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

#### ART. 1.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo

8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il Collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il Collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Prima che il Collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

(È approvato).

## ART. 2.

1. Il Collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal Collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il Collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

*(È approvato).*

## ART. 3.

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al Collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

*(È approvato).*

## ART. 4.

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

*(È approvato).*

## CAPO II

## NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

## ART. 5.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'ar-

ticolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il Comitato si avvale della polizia giudiziaria.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Qualora il Comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne

danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

*(È approvato).*

#### ART. 9.

1. Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

*(È approvato).*

#### ART. 10.

1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta

comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del Comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

*(È approvato).*

#### ART. 11.

1. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del Comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal Comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del Comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si appli-

cano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

(È approvato).

#### ART. 12.

1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.

(È approvato).

#### CAPO III

#### MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20

#### ART. 13.

1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Compimento degli atti di indagine*). — 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio ».

(È approvato).

#### ART. 14.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Poteri della Corte costituzionale*). — 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ».

(È approvato).

#### ART. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: « dagli articoli 90 e 96 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 90 ».

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

(È approvato).

## ART. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ».

(È approvato).

## ART. 17.

1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (Giudizi civili o amministrativi). — 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ».

(È approvato).

## CAPO IV

## ENTRATA IN VIGORE

## ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO TASSI. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale dichiaro di votare contro il disegno di legge n. 3894.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione » (Approvato dal Senato) (3894):

Presenti .....	25
Votanti .....	24
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no .....	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Barbieri, Benevelli, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrara Giovanni, Forleo, Frasson, Gei, Gelli, Gitti, Labriola, Mastrantuono, Mazzuconi, Pacetti, Ravasio, Riggio, Sangiorgio, Sapienza, Soave, Strumendo, Vecchiarelli, Zampieri.

Hanno votato no:

Tassi.

Si sono astenuti:

Russo Franco.

**La seduta termina alle 12.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 14 giugno 1989.